

b) 45 530 aventi peso vivo, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla Repubblica federativa ceca e slovacca e soggetti ad una riduzione del prelievo del 75 %.

2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 si riferiscono al prelievo applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

3. I quantitativi menzionati nel paragrafo 1 sono ripartiti come segue:

	Italia	Grecia	Altri Stati membri
a) 6 805 capi	5 480	835	490
b) 45 530 capi	36 640	5 600	3 290

4. La domanda di titolo e il titolo medesimo hanno ad oggetto, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2377/80:

- o giovani bovini di peso, per capo, fino a 300 kg,
- oppure giovani bovini di peso, per capo, da 220 a 300 kg,

originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla Repubblica federativa ceca e slovacca.

In quest'ultimo caso, la domanda di titolo e il titolo medesimo recano, nelle caselle 7 e 8, una delle seguenti diciture:

- Hungria y/o Polonia y/o República Federativa Checa y Eslovaca
- Ungarn og/eller Polen og/eller Den Tjekkiske og Slovakiske Føderative Republik
- Ungarn und/oder Polen und/oder Tschechische und Slowakische Föderative Republik
- Ουγγαρία ή/και Πολωνία, ή/και Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
- Hungary and/or Poland and/or Czech and Slovak Federal Republic
- Hongrie et/ou Pologne et/ou République fédérative tchèque et slovaque
- Ungheria e/o Polonia e/o Repubblica federativa ceca e slovacca
- Hongarije en/of Polen en/of Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republik
- Hungria e/ou Polónia e/ou República Federativa Checa e Eslovaca.

Il titolo obbliga ad importare dai paesi indicati.

5. I titoli d'importazione di cui al paragrafo 4, primo comma, primo trattino, non danno il diritto di importare animali originari delle Repubbliche della Serbia e del Montenegro.

6. Nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/

80, gli Stati membri specificano le categorie di peso vivo e, nel caso di cui al paragrafo 4, primo comma, secondo trattino, l'origine dei prodotti.

7. Nell'ambito dei quantitativi riservati all'Italia e alla Grecia per ciascuna categoria, e in deroga all'articolo 15, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80,

a) il 90 % dei quantitativi può essere assegnato direttamente ai richiedenti che forniscono la prova di aver importato nel corso degli ultimi tre anni civili animali soggetti al regime di cui trattasi. La ripartizione è effettuata proporzionalmente alle importazioni effettuate nei tre anni considerati;

b) il 10 % può essere assegnato agli altri richiedenti.

8. La prova di cui al paragrafo 7 è fornita mediante il documento doganale di immissione in libera pratica.

9. Con riferimento ai quantitativi di cui al paragrafo 7, lettera b), i titoli di importazione sono rilasciati soltanto per quantitativi pari o superiori a 10 capi.

#### Articolo 2

1. Per quanto concerne i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 7, lettera b) e i quantitativi assegnati agli Stati membri diversi dall'Italia e dalla Grecia, la domanda di titolo d'importazione;

— deve riferirsi a un quantitativo pari o superiore a 50 capi e

— non può riferirsi a un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile, salvo il caso in cui tale 10 % porti ad una cifra inferiore a 50 capi; in tal caso la cifra massima ammonta a 50 capi.

2. Ove superi il quantitativo previsto dal presente regolamento, la domanda di titolo d'importazione viene presa in considerazione solo entro i limiti di tale quantitativo.

3. La ripartizione è effettuata in proporzione ai quantitativi richiesti. Nel caso in cui, dati i quantitativi richiesti, la riduzione proporzionale determini quantitativi inferiori a 10 capi per titolo, gli Stati membri assegnano mediante estrazione a sorte titoli per 10 capi.

#### Articolo 3

Per quanto riguarda i quantitativi importati alle condizioni definite dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(1)</sup>, per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo di importazione viene percepito l'intero prelievo.

<sup>(1)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.